

SCHEDA 01

Vicenza, 07 ottobre 1983

RIVALUTAZIONE ISTAT DEGLI ONORARI

Rivalutazione percentuale corrispettivi spettanti ai professionisti per prestazioni in materia urbanistica, come stabilito dalla circolare del Ministero LL.PP. dell' 1.12.1969 n. 6679.

PREMESSA

L'art. 1 della C.M. in oggetto stabilisce che i compensi fissati dalla Tariffa Urbanistica siano riferiti alle variazioni dell'indice generale dei prezzi fognati dall'Ist. Centrale di Statistica ogni qualvolta le variazioni di detto indice superino il 10%.

L'art. 2 stabilisce che in aggiunta agli onorari spettano in ogni caso i compensi a tempo ed i rimborsi spese inerenti all'incarico, specificati dagli artt. 10 e 11 della medesima circolare e, di piu', aggiunge che tali rimborsi, nell'ottica discrezionale del compenso, possono essere conglobati in percentuale sul complessivo, come indicato dalla Tab. B.

Ora non risulta sufficientemente chiarita, nonostante l'espressa relazione percentuale tra compenso discrezionale e rimborsi spese, con quale criterio esse debbano essere applicate (tariffa del 1969), ed, eventualmente, se possano essere legate nella rivalutazione dell'onorario. Infatti, della rivalutazione dell'onorario si fa espresso riferimento, mentre si omettono chiarimenti per quanto riguarda i compensi a tempo ed i rimborsi spese. Possono formularsi comunque alcune osservazioni chiarificatrici:

a) A sostegno del concetto di discrezionalita' della Tariffa Urbanistica si chiarisce che, in generale, per il professionista il CORRISPETTIVO rappresenta un insieme organico comprendente sia le specifiche competenze di onorario, sia i compensi a tempo e le spese che hanno concorso a maturarle.

b) Trattasi comunque nel caso della Tariffa Urbanistica, come gia' accennato precedentemente ed in base alla circolare in oggetto, di un compenso valutato a DISCREZIONE (come previsto dall'art. 5 della Tariffa Professionale) calcolato in base ai parametri della medesima. D'altro canto, un compenso discrezionale, per sua intima essenza, si configura logicamente come onnicomprensivo di competenze pure e spese.

e) Ove questi concetti non fossero assunti per veri, il corrispettivo conseguentemente verrebbe rivalutato, in base a quanto premesso, nella parte concernente le competenze pure, e non rivalutato per le spese fissate in percentuale del compenso base.

Tale compenso base tra l'altro dovrebbe essere per assurdo diviso, in questo caso, essendo le spese "con-globabili", illogicamente in due parti, una sola delle quali rivalutabile e formanti alla fine un tutt'uno di natura disomogenea.

Appare dunque ovvio che le spese, per rispondere ai criteri di rimborso puntuale fissati dall'art. 6 della Tariffa Professionale e dell'art 11 della circolare n. 22 del 10.2.1976, debbano essere adeguatamente calcolate sul compenso rivalutato nelle percentuali previste, ovvero rivalutate esse stesse congiuntamente al medesimo in soddisfazione al criterio decisamente "unitario" di corrispettivo. Tanto premesso la Federazione Regionale Ordini del Veneto, dalla data odierna, fa propria la seguente interpretazione autentica degli artt. 6 e 11 della C.M., sancendo che anche le spese debbano essere rivalutate congiuntamente alle competenze, e cio' in soddisfazione al concetto "unitario" di corrispettivo. In base a questo principio ha gia' adottato il modello "U", per la liquidazione delle specifiche urbanistiche.

ADEGUAMENTO TARIFFA PRESTAZIONI URBANISTICHE

Nella tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti, riportata nella Circolare del Ministero LL.PP, n. 6679 dell'1 dicembre 1969, i compensi devono essere adeguati con riferimento alla variazione dell'indice generale dei prezzi stabiliti dall'ISTAT (verificarsi al momento della stipula della convenzione o comunque del conferimento dell'incarico) ogni qualvolta la variazione di detto indice superi il 10 per cento.

In riferimento all'indice del dicembre 1989 pari a 97,48 con base 1938=I, rilevato dagli Indici nazionali dei prezzi – Costo della Vita (Fonte: ISTAT), e' stato ricavato il coefficiente di raccordo pari a 1,02585 con base dicembre 1969=100, ed in funzione di tale coefficiente, utilizzando gli indici precedentemente citati, sono state ricavate le variazioni sottoriportate.

Dicembre	1969	-----	Giugno	1995	+ 1153,3
Gennaio	1990	+ 850,9	Settembre	1995	+ 1162,1
Marzo	1990	+ 861,1	Novembre	1995	+ 1176,2
Giugno	1990	+ 871,2	Gennaio	1996	+ 1180,0
Agosto	1990	+ 881,3	Aprile	1996	+ 1194,9
Ottobre	1990	+ 895,1	Giugno	1996	+ 1202,5
Novembre	1990	+ 901,6	Luglio	1996	+ 1199,9
Gennaio	1991	+ 912,6	Agosto	1996	+ 1201,1
Febbraio	1991	+ 921,8	Novembre	1996	+ 1210,0
Maggio	1991	+ 932,9	Maggio	1997	+ 1221,2
Luglio	1991	+ 940,2	Novembre	1997	+ 1231,2
Ottobre	1991	+ 955,9	Aprile	1998	+ 1241,1
Novembre	1991	+ 963,3	Ottobre	1998	+ 1250,0
Gennaio	1992	+ 974,3	Aprile	1999	+ 1262,4
Marzo	1992	+ 981,7	Settembre	1999	+ 1271,3
Maggio	1992	+ 991,9	Gennaio	2000	+ 1281,2
Settembre	1992	+1002,0	Marzo	2000	+ 1291,2
Novembre	1992	+1014,9	Giugno	2000	+ 1301,2
Gennaio	1993	+1020,7	Novembre	2000	+ 1316,1
Aprile	1993	+1031,7	Gennaio	2001	+ 1323,7
Giugno	1993	+1041,5	Marzo	2001	+ 1330,0
Ottobre	1993	+1055,8	Giugno	2001	+ 1341,2
Novembre	1993	+1061,3	Gennaio	2002	+ 1356,2
Febbraio	1994	+1072,2	Febbraio	2002	+ 1361,2
Maggio	1994	+1082,1	Maggio	2002	+ 1371,2
Settembre	1994	+1093,0	Ottobre	2002	+ 1383,7
Novembre	1994	+1104,0	Gennaio	2003	+ 1394,9
Gennaio	1995	+1112,8	Marzo	2003	+ 1402,4
Febbraio	1995	+1122,6	Luglio	2003	+ 1411,2
Marzo	1995	+1132,5	Settembre	2003	+ 1424,5
Maggio	1995	+1146,7			

più sopra

Rubriche

Compensi professionali per le prestazioni urbanistiche

L'adeguamento della Tariffa Urbanistica (Circ. LL.PP. 01/12/1969, n. 6679) ha carattere di automaticità, nel senso che i compensi stabiliti dalla citata circolare debbono ritenersi aumentati, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, sempreché queste siano superiori al 10%. Vanno applicate le variazioni verificatesi al momento del conferimento dell'incarico, e non quelle vigenti al compimento delle singole prestazioni (Circ. LL.PP. 10/02/1976, n. 22).

▼ **TABELLA 4.02:** Adeguamento dei compensi professionali per le prestazioni urbanistiche ai sensi della Circ. Min. Lavori Pubblici 09/12/1969, n. 6679 e della Circ. Min. Lavori Pubblici 10/02/1976, n. 22.

Mese	%	Mese	%	Mese	%	Mese	%
Novembre 1971	+ 10,1	Maggio 1982	+ 423,5	Ottobre 1989	+ 836,8	Maggio 1997	+ 1221,2
Febbraio 1973	+ 21,0	Luglio 1982	+ 436,3	Novembre 1989	+ 840,5	Novembre 1997	+ 1231,2
Novembre 1973	+ 30,8	Agosto 1982	+ 446,0	Gennaio 1990	+ 850,9	Aprile 1998	+ 1241,1
Marzo 1974	+ 41,0	Settembre 1982	+ 453,8	Marzo 1990	+ 861,0	Ottobre 1998	+ 1250,0
Luglio 1974	+ 51,2	Ottobre 1982	+ 464,7	Giugno 1990	+ 871,2	Aprile 1999	+ 1262,4
Ottobre 1974	+ 62,6	Novembre 1982	+ 472,1	Agosto 1990	+ 881,3	Settembre 1999	+ 1271,3
Febbraio 1975	+ 70,4	Gennaio 1983	+ 484,2	Ottobre 1990	+ 895,1	Gennaio 2000	+ 1281,2
Ottobre 1975	+ 81,8	Febbraio 1983	+ 491,9	Novembre 1990	+ 901,5	Marzo 2000	+ 1291,2
Febbraio 1976	+ 90,0	Aprile 1983	+ 503,6	Gennaio 1991	+ 912,6	Giugno 2000	+ 1301,2
Maggio 1976	+ 103,2	Giugno 1983	+ 512,9	Febbraio 1991	+ 921,8	Novembre 2000	+ 1316,1
Settembre 1976	+ 110,8	Agosto 1983	+ 521,1	Maggio 1991	+ 932,8	Gennaio 2001	+ 1323,7
Novembre 1976	+ 122,5	Ottobre 1983	+ 539,7	Luglio 1991	+ 940,2	Marzo 2001	+ 1330,0
Febbraio 1977	+ 133,6	Novembre 1983	+ 546,3	Ottobre 1991	+ 955,8	Giugno 2001	+ 1341,2
Maggio 1977	+ 142,7	Gennaio 1984	+ 557,2	Novembre 1991	+ 963,8	Gennaio 2002	+ 1356,2
Settembre 1977	+ 151,3	Febbraio 1984	+ 564,2	Gennaio 1992	+ 974,2	Febbraio 2002	+ 1361,2
Gennaio 1978	+ 161,4	Aprile 1984	+ 573,5	Marzo 1992	+ 981,6	Maggio 2002	+ 1371,2
Maggio 1978	+ 172,6	Luglio 1984	+ 583,6	Maggio 1992	+ 991,8	Ottobre 2002	+ 1383,7
Settembre 1978	+ 182,0	Ottobre 1984	+ 597,6	Settembre 1992	+ 1001,9	Gennaio 2003	+ 1394,9
Gennaio 1979	+ 195,3	Novembre 1984	+ 601,9	Novembre 1992	+ 1014,8	Marzo 2003	+ 1402,4
Marzo 1979	+ 203,4	Gennaio 1985	+ 614,0	Gennaio 1993	+ 1020,7	Luglio 2003	+ 1411,2
Maggio 1979	+ 212,3	Marzo 1985	+ 626,0	Aprile 1993	+ 1031,7	Novembre 2003	+ 1422,4
Agosto 1979	+ 221,4	Maggio 1985	+ 636,9	Giugno 1993	+ 1041,5	Marzo 2004	+ 1431,2
Ottobre 1979	+ 237,0	Agosto 1985	+ 644,7	Ottobre 1993	+ 1055,8	Giugno 2004	+ 1441,2
Novembre 1979	+ 241,4	Ottobre 1985	+ 656,7	Novembre 1993	+ 1061,3	Febbraio 2005	+ 1453,7
Gennaio 1980	+ 258,4	Dicembre 1985	+ 667,2	Febbraio 1994	+ 1072,2	Aprile 2005	+ 1461,2
Febbraio 1980	+ 264,6	Gennaio 1986	+ 670,8	Maggio 1994	+ 1082,1	Agosto 2005	+ 1472,4
Aprile 1980	+ 273,8	Aprile 1986	+ 681,2	Settembre 1994	+ 1093,0	Gennaio 2006	+ 1482,4
Giugno 1980	+ 280,6	Settembre 1986	+ 690,8	Novembre 1994	+ 1103,9	Aprile 2006	+ 1492,4
Agosto 1980	+ 291,0	Dicembre 1986	+ 700,5	Gennaio 1995	+ 1112,7	Luglio 2006	+ 1502,4
Ottobre 1980	+ 306,2	Marzo 1987	+ 711,6	Febbraio 1995	+ 1122,6	Febbraio 2007	+ 1510,0
Novembre 1980	+ 314,7	Luglio 1987	+ 721,9	Marzo 1995	+ 1132,5	Maggio 2007	+ 1520,0
Dicembre 1980	+ 320,1	Dicembre 1987	+ 730,1	Maggio 1995	+ 1146,6	Agosto 2007	+ 1530,0
Febbraio 1981	+ 335,7	Dicembre 1987	+ 741,2	Giugno 1995	+ 1153,3	Novembre 2007	+ 1541,2
Marzo 1981	+ 341,9	Marzo 1988	+ 751,6	Settembre 1995	+ 1162,1	Gennaio 2008	+ 1552,4
Maggio 1981	+ 354,3	Luglio 1988	+ 762,0	Novembre 1995	+ 1176,2	Marzo 2008	+ 1564,9
Luglio 1981	+ 362,9	Settembre 1988	+ 770,1	Gennaio 1996	+ 1180,0	Maggio 2008	+ 1577,4
Settembre 1981	+ 372,6	Novembre 1988	+ 784,2	Aprile 1996	+ 1194,9	Giugno 2008	+ 1584,9
Ottobre 1981	+ 381,9	Gennaio 1989	+ 793,8	Giugno 1996	+ 1202,5	Luglio 2008	+ 1592,4
Novembre 1981	+ 390,1	Febbraio 1989	+ 801,2	Luglio 1996	+ 1199,9	Gennaio 2010	+ 1600,0
Gennaio 1982	+ 401,8	Aprile 1989	+ 811,6	Agosto 1996	+ 1201,1	Aprile 2010	+ 1612,4
Marzo 1982	+ 413,0	Luglio 1989	+ 822,0	Novembre 1996	+ 1210,0		